



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FANIZZA	VITO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	CATAPANO	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>	MONTANARO	PINA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 266/2015  
depositato il 11/02/2015

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] ARSU/TIA 2008  
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. [REDACTED] ARSU/TIA 2009  
contro:  
COMUNE DI MARTINA FRANCA

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]  
[REDACTED] 00 74015 MARTINA FRANCA TA

difeso da:

MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA

terzi chiamati in causa:

SO.G.E.T. RISCOSSIONE SPA TARANTO  
SPORTELLI DI MARTINA FRANCA  
VIA SOLITO,59 74100 TARANTO TA

difeso da:

GATTO ANNA  
VIALE MAGNA GRECIA 420 B 74121 TARANTO TA

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 266/2015

UDIENZA DEL

03/11/2015 ore 09:00

N°

703

PRONUNCIATA IL:


3-11-15

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23-3-16

Il Segretario

DR. SSA ANNA RIZZATO



Avverso il notificato Avviso di accertamento [redacted], emesso dalla [redacted] concessionaria della riscossione per il Comune di [redacted] per omessa denuncia della Tarsu riferita agli anni d'imposta 2008 e 2009, propone ricorso dalla [redacted] -in persona del legale rappresentante [redacted] -chiedendone, previa sospensione cautelare della procedura avviata, in sostanza l'annullamento, sulla base delle seguenti eccezioni: decadenza della pretesa per l'anno 2008; carenza di prova; omessa sottoscrizione violazioni degli obblighi di prova e di motivazione; omessa sottoscrizione del responsabile del procedimento; violazione dell'art. 21 septies Legge 241/1990; nullità per mancata indicazione del funzionario comunale responsabile dell'imposta e dei riferimenti sulla sua legittima nomina; mancata allegazione dei documenti richiamati o della riproduzione del loro contenuto essenziale; illegittimità per omessa verbalizzazione del contraddittorio; illegittimità per manifesta erroneità dei presupposti impositivi; infondatezza della pretesa per erronea identificazione delle superfici di locali e aree scoperte; applicazione di un'unica tariffa, senza valutazione delle diverse potenzialità nella produzione di rifiuti dei diversi ambienti di esercizio dell'attività; riduzioni o esenzioni non riconosciute, in relazione alla impossibilità di utilizzare il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, perché posto a grande distanza; omissioni ed errori del Comune che non avrebbero reso edotta la ricorrente circa i criteri adottati, degli indici di calcolo adottati per la produzione dei rifiuti; violazione dei principi costituzionali poiché l'atto sarebbe in contrasto con gli artt. 3-42 e 53 della Costituzione; il Regolamento comunale da disapplicare e violazione del principio "chi inquina paga"; sanzioni non motivate e omessa applicazione delle riduzioni, del cumulo materiale e inapplicabilità relativamente all'anno 2009; impossibilità di comprensione delle modalità e della base di calcolo dal momento che viene indicata l'importo globale della pretesa. Con memorie illustrative, successivamente presentate, la ricorrente insiste al fine di ulteriormente precisare l'aspetto connesso al mancato riconoscimento della riduzione del 60 % previsto dall'art 7 del Regolamento comunale e che invece spettava considerando che l'isola più vicina è situata a quasi 4 chilometri e limitata perché consistente in un solo e assolutamente insufficiente cassonetto.

Controdeduce la [redacted] che definisce infondate le eccezioni decadenza e difetto di motivazione dal momento che a quest'ultimo riguardo l'atto impugnato riporta i dati essenziali. Sottolinea come l'imposta derivi da un semplice computo metrico delle superfici tassate e sulla base dei dati catastali e delle relative planimetrie e dunque tenendo presenti le dovute differenze. Fa osservare poi come l'atto riporti validamente la firma a stampa del responsabile al posto di quella autografa, in quanto si è di fronte ad un documento riprodotto meccanicamente su carta e non a un documento informatico. Così anche per quanto attiene alla contestata omessa indicazione del funzionario del Comune responsabile dell'imposta, la controparte non considera che la So.ge.t. agisce con funzioni pienamente delegate e ad essa trasferite. Aggiunge che non necessaria deve considerarsi l'allegazione degli atti deliberativi che la giurisprudenza ha definito giuridicamente noti per effetto della loro pubblicazione. Pone inoltre in evidenza come il caso di specie non poggia sul principio del contraddittorio. Sottolinea, ancora, che è obbligo in capo al contribuente che invoca fatti esimenti rappresentare e dimostrare la loro sussistenza con necessaria documentazione tecnica. Smentisce la controparte circa la eccessiva distanza della propria sede dai capaci contenitori. Conclude ponendo in evidenza la giusta applicazione delle sanzioni a causa di una costante omissione della denuncia per ripetute annualità e quella degli interessi il cui dettaglio è riportato nell'atto opposto.

Controdeduce anche il Comune esponendo per contenuto le medesime ragioni addotte dalla concessionaria della riscossione e richiedendo pertanto il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Non ravvisandovi i requisiti di legge, nella camera di consiglio dell'11.05.2015 con ordinanza numero 604 è rigettata la domanda cautelare di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

L'odierna pubblica udienza, fissata per la trattazione del ricorso, si è svolta come da separato verbale.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è di accoglimento. Relativamente al 2008 è intervenuta la decadenza a richiedere il diritto di richiedere la Tarsu perché, contrariamente all'assunto dei soggetti richiedenti, il termine di legge è fissato al quinto anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il versamento. Poiché l'atto è stato notificato il 21.11.2014 risulta del tutto evidente che è venuta a concretizzarsi la decadenza. Per ciò che invece attiene all'anno 2009 la pretesa non può essere confermata dal momento che il calcolo delle superfici, come riferito dallo stesso Comune, è stato effettuato sulla base delle superfici catastali anziché sulla base di quelle tette. Per quanto riguarda le riduzioni, esse appaiono spettanti anche se in parte riferite alla sede secondaria, posta in periferia e lontana dall'isola ecologica oltre i limiti previsti dal Regolamento. Non può essere sottolineata la mancanza di motivazione dell'Avviso di accertamento perché in esso non vengono individuati i criteri per la determinazione della tariffa né indicati i motivi della mancata applicazione delle riduzioni, né è mostrato (per quanto errato) il computo delle superfici conteggiate. Per tale mancanza di motivazione l'ente impositore ha violato gli obblighi imposti dalla Legge 241/1990, intaccando il diritto del contribuente a una puntuale difesa. Le considerazioni che precedono comportano l'assorbimento di ogni altra eccezione sollevata dalle parti. Le spese seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Commissione Tributaria Provinciale di Taranto -Sezione quarta- pronunciando sul ricorso avverso l'Avviso di accertamento n.18000014/2014 per Tarsu riferita agli anni d'imposta 2008 e 2009 proposto dalla [redacted] in persona del legale rappresentante [redacted], così provvede: in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato; liquida le spese di giudizio, equitativamente determinate in € 1.500,00 (millecinquecento), oltre Iva e Cap se dovuti, ponendole a carico in misura del 50% a ciascuno dei due enti resistenti.

Così deciso in Taranto, il 03 novembre 2015

Il presidente estensore  
(dott. Vito Fanizza)